

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 640

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1996 (*)

—————

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione,
vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

—————

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - I problemi legati alla salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura sono notoriamente ampi e complessi.

Uno degli aspetti di cui ci si deve urgentemente occupare a livello normativo è quello relativo all'immissione in commercio e, conseguentemente, all'uso dei fitofarmaci.

Due, sostanzialmente, i motivi di questa urgenza.

Da un lato l'impianto legislativo esistente è ormai inadeguato, poiché risalente agli anni sessanta, anni in cui la percezione dei rischi connessi all'uso di queste sostanze era estremamente ridotta, sia in relazione alla minore sensibilità delle componenti sociali e politiche, sia alla scarsa documentazione scientifica allora raccolta su prodotti che erano entrati in uso da troppo poco tempo per poter dare modo di effettuarne una completa valutazione.

Dall'altro lato, è una direttiva comunitaria, la 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che preme sulle scadenze: la direttiva si pone il giusto obiettivo di una regolamentazione il più uniforme possibile in tutti gli Stati membri, volendo sia creare i presupposti per un mercato europeo veramente liberato da ostacoli di legislazioni interne non uniformi, sia strutturare un mondo produttivo-agricolo che possa avvalersi degli stessi strumenti tecnici in ogni azienda agricola d'Europa, inserendo di fatto anche l'agricoltura in un circuito europeo a pieno titolo, a partire dalle aziende fino ad arrivare al consumo.

Riteniamo, d'altra parte, che questi obiettivi, nazionali e comunitari, possano e debbano trovare un'ampia condivisione e sarà a questi principi, quindi, che si dovrà ispirare una nuova e moderna legislazione italiana.

Tra l'ambiente e l'agricoltura molte sono le connessioni: in realtà ognuna di queste componenti deve molto all'altra.

Un'agricoltura che in certi momenti ha fatto passare in secondo piano le preoccupazioni che invece le erano storicamente connaturate, e cioè, soprattutto, la preoccupazione e la strategia del futuro, della conservazione della fertilità dei terreni, il senso del prosieguo della vita.

E l'ambiente, d'altra parte, trova nell'agricoltura e nel bosco la gestione dei propri spazi, soprattutto dove un abbandono può causare ripercussioni estremamente negative sugli insediamenti abitativi e sulla loro sicurezza, determinando a volte enormi costi di ripristino ambientale.

Questo senso di reciprocità sta, però, a nostro avviso, di nuovo maturando a tutti i livelli: a livello politico, generale, ma anche a livello operativo, e gli ultimi dieci anni hanno fornito esempi di non lieve portata in questa direzione.

Per proteggere l'ambiente oggi l'orientamento accettato è quello di utilizzare le tecnologie avanzate, ed è ciò che anche l'ambiente agricolo dovrà fare, ma che parzialmente ha già fatto, in un processo che, considerato il settore, può essere più lungo e difficile rispetto ad altri ambiti, ma che già ora è chiaramente incanalato e definito negli strumenti e negli obiettivi.

Anche l'agricoltura, quindi, deve utilizzare la tecnologia per rapportarsi all'ambiente in modo più corretto, per tornare a ritrovare quegli equilibri che d'altra parte sono sempre stati un vivo patrimonio del settore.

Un problema non deve essere tuttavia trascurato: la corretta utilizzazione delle tecnologie passa indiscutibilmente attraverso l'agricoltore, che le applica direttamente nella

propria azienda. Il corretto uso della tecnologia passa quindi necessariamente attraverso la formazione degli addetti, attraverso una loro più consapevole e matura conoscenza di questi ormai irrinunciabili fattori della produzione.

Certo, non è semplice giungere a questo tipo di maturazione e di competenza presso tutti i piccoli agricoltori, fortunatamente ancora numerosi, e pensiamo di trovare molti consensi in questa affermazione.

Un buon governo dell'uso dei fitofarmaci passa sicuramente attraverso una regolamentazione molto rigida, ma ancor più passa attraverso una adeguata preparazione dell'imprenditore agricolo, e perciò riteniamo che questa sia la componente che dovrà essere individuata come assolutamente prioritaria.

Ma un altro elemento è emerso in questi anni, ed è l'iniziativa di non poche realtà agricole italiane verso una seria e severa autoregolamentazione nell'uso dei fitofarmaci: codici di autodisciplina che ormai investono tutti i settori produttivi, da quello lattiero-caseario alla produzione di ormai tutti i tipi di frutta, che vedono impegnati gli agricoltori ed i servizi di consulenza, pubblici o privati che siano, nella individuazione di rigide regole relative non solo all'impiego dei fitofarmaci, bensì alla gestione di tutta la filiera, da un corretto uso dei terreni nel rispetto delle esigenze biologiche del suolo e della pianta, fino alle fasi di lavorazione e commercializzazione del prodotto, in una logica di «produzione integrata» e non più solo di «difesa» e «lotta».

Queste realtà sono nate e cresciute praticamente in modo del tutto autonomo, ma hanno dato risultati che superano ampiamente qualsiasi aspettativa di una regolamentazione legislativa, proprio perché portate al limite del possibile dalla grande determinazione con la quale sono state condotte ed esercitate in prima persona dagli agricoltori. Di queste realtà sarà indispensabile tenere conto, poiché il rischio reale è quello di creare dei meccanismi che, anziché agevo-

lare questi processi di maturazione del settore, ne potrebbero seriamente ostacolare il cammino, operando di fatto un livellamento verso il basso.

L'apparato pubblico, quindi, dovrà essere configurato in modo efficiente e vicino agli obiettivi generali: una attenta valutazione dei prodotti fitosanitari, un recepimento rapido e raccordato agli altri Stati europei di tutte le istanze di nuove registrazioni o di nuove utilizzazioni, un rigido controllo dei flussi commerciali ed una buona organizzazione dello smaltimento, una rete di monitoraggio dei residui ed una valutazione degli stessi sulla base sia delle categorie dei consumatori (maggiore attenzione ai bambini) sia della contemporanea presenza di più principi attivi. Sono questi i meccanismi che al più presto dovranno trovare una precisa regolamentazione, ma nel contempo si dovrà anche rifuggire dagli appesantimenti burocratici finì a se stessi e dalle deleghe a categorie che poi, nella pratica, non hanno la capacità operativa di gestione dell'intero sistema.

In sintesi, ci si augura che una nuova produzione legislativa sappia cogliere appieno quanto di nuovo e di positivo nasca in merito alla difesa dell'ambiente ed alla tutela dell'agricoltore e del consumatore sia dal mondo dell'industria sia dal mondo dell'agricoltura, adottando misure che facilitino la crescita e la responsabilizzazione degli addetti piuttosto che la delega agli appesantimenti burocratici ai quali si contrapporrebbero squallidi meccanismi di ripiego orientati a risolvere le esigenze di ottemperanza normativa, ma non certo la primaria esigenza di agire sull'ambiente in modo consapevole e responsabile.

Il presente disegno di legge, elaborato sulla base di quanto esposto, consta di quindici articoli.

L'articolo 1 definisce cosa si intende per prodotti fitosanitari ed il campo di attuazione della legge, mentre, al successivo articolo 2, vengono definite le sostanze cui non si applicano le disposizioni previste dalla legge.

L'articolo 3 concerne l'obbligo di autorizzazione per la fabbricazione, la formulazione, il trasporto, la detenzione e la commercializzazione dei fitofarmaci in Italia.

L'articolo 4 fa particolare riferimento al divieto di cessione a Paesi terzi di fitofarmaci che non siano più autorizzati in Italia, anche in riferimento ai progetti di cooperazione e sviluppo.

L'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana fitofarmaci, deputata a costituire una sede di sintesi per problemi che attualmente vengono a ricadere tra le competenze di più Ministeri. L'Agenzia italiana fitofarmaci dovrebbe, per il futuro, divenire il punto di contatto tra le attività di questi Ministeri e, di fatto, dovrebbe costituire l'istituzione che in Italia si occupa dell'uso, della registrazione, degli studi e delle sperimentazioni sui fitofarmaci. L'Agenzia italiana fitofarmaci dovrebbe diventare un'agenzia interministeriale specializzata nel campo dei fitofarmaci. Ad essa vengono demandate tutte le iniziative e tutte le attività amministrative inerenti la concessione delle autorizzazioni e relative documentazioni e tutti gli adempimenti concernenti l'iter burocratico per la concessione della registrazione dei fitofarmaci. L'Agenzia italiana fitofarmaci potrà avvalersi della consulenza dei funzionari degli osservatori delle malattie delle piante e di esperti fitoiatri operanti in strutture pubbliche dedite alla consulenza aziendale in agricoltura.

I compiti dell'Agenzia sono definiti nell'articolo 6, nel quale vengono recepiti gli incarichi che la normativa comunitaria prevede anche per quanto riguarda il principio di reciprocità delle registrazioni. Compito ulteriore dell'Agenzia è svolgere un'adeguata attività informativa sul proprio operato attraverso la redazione di un rapporto annuale.

La stessa Agenzia è tenuta, inoltre, alla redazione di un prontuario di tutte le sostanze attive e dei formulati autorizzati alla vendita in Italia. Anche questo è un aspetto di rilievo in quanto, a tutt'oggi, non esiste in Italia una

pubblicazione ufficiale che stabilisca, definisca e divulghi quali sono le sostanze attive impiegabili ed autorizzate nel settore agricolo.

L'articolo 7 detta norme precise sulle modalità per ottenere la registrazione dei fitofarmaci.

L'articolo 8 detta norme sulla commercializzazione dei fitofarmaci, sulla loro classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto.

L'articolo 9 specifica i limiti dell'uso sperimentale dei fitofarmaci che deve essere fatto nelle attività di preregistrazione.

L'articolo 10 indica l'idoneità alla vendita dei fitofarmaci ed è importante in quanto istituisce le farmacie agrarie, che devono costituire, per il futuro, le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci. L'istituzione delle farmacie agrarie risulta di particolare importanza. L'articolo detta, ovviamente anche norme sulle modalità con le quali si può divenire gestori di una farmacia agraria, e sulle modalità per ottenere la relativa licenza.

L'articolo 11 prevede che obbligatoriamente il titolare della farmacia agraria deve tenere un registro di carico e scarico dei fitofarmaci, vidimato in ogni sua parte dal servizio di igiene pubblica. Su tale registro il titolare della farmacia dovrà registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto, che deve essere esibita dall'acquirente insieme ad un documento di riconoscimento; è questa un'imposizione necessaria per avere una possibilità di controllo sui quantitativi di fitofarmaci che effettivamente vengono immessi al consumo.

L'articolo 12 detta norme sull'abilitazione all'acquisto ed all'uso dei fitofarmaci. Ai commi 1 e 2 vengono riprese le normative esistenti dove si prevede che per l'acquisto dei fitofarmaci di prima e seconda classe tossicologica è necessaria una specifica autorizzazione all'acquisto rilasciata dai servizi regionali per l'agricoltura, che ha validità di cinque anni ed è concessa ai richiedenti a se-

guito di un corso di formazione ed aggiornamento ed al superamento di un esame-colloquio. Ai commi 3 e 4, innovativi in assoluto, si riporta la necessità di provvedere alla periodica revisione delle macchine adibite alla distribuzione dei fitofarmaci con una periodicità non superiore ai cinque anni. La revisione deve essere effettuata presso i costruttori o loro officine autorizzate, con rilascio di dichiarazione di idoneità conforme a quella rilasciata al momento dell'acquisto.

L'articolo 13 detta norme per consentire che gli utilizzatori di fitofarmaci acquisiscano e mantengano nel tempo una adeguata formazione tecnico-professionale e, quindi, prevede che le regioni e le province autonome siano tenute a promuovere apposite iniziative in questo senso. L'aspetto innovativo che viene contemplato da questo articolo, con particolare riferimento al comma 2, è che le regioni e le province autonome sono tenute ad impegnarsi nell'organizzazione di corsi, a carattere di formazione permanente, per consentire un continuo aggiornamento.

L'articolo 14 detta norme per la salvaguardia degli insetti impollinatori e vieta esplicitamente l'uso di insetticidi, acaricidi ed anche erbicidi durante il periodo della fioritura delle piante coltivate. Al comma 4 viene ri-

conosciuta la necessità di emanare inoltre apposite norme, sempre su base regionale o provinciale, al fine di delimitare aree di particolare pregio od a rischio ambientale, in vicinanza delle quali viene limitato o proibito l'uso dei fitofarmaci.

L'articolo 15 stabilisce che i rivenditori di fitofarmaci sono tenuti ad accettare in restituzione i contenitori utilizzati o parzialmente utilizzati dei fitofarmaci. A sostegno di questa iniziativa obbligatoria i rivenditori devono trattenere una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di listino rimborsabile all'atto della restituzione dei contenitori medesimi. Questi, successivamente, devono essere periodicamente recuperati dalle società produttrici, le quali sono incaricate di provvedere al loro smaltimento. Le spese per lo smaltimento sono a carico dei titolari della specifica autorizzazione alla produzione di cui all'articolo 7.

Entro due anni, infine, dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede a dare adeguata regolamentazione allo smaltimento dei contenitori non riutilizzati nonché, ad emanare apposite norme per incrementare l'utilizzo di confezioni idrosolubili o biodegradabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fitofarmaci)

1. Ai fini della presente legge con la denominazione di «prodotti fitosanitari e di prodotti assimilati» si intendono gli anticrittogamici, gli insetticidi, i diserbanti, i fitoregolatori, gli acaricidi, i rodenticidi, i fumiganti, le esche avvelenate e comunque i prodotti destinati a:

a) proteggere i vegetali od i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti dell'azione di questi ultimi;

b) influire sui processi vitali dei vegetali senza, per questo, esercitare un'azione fertilizzante;

c) conservare i prodotti vegetali;

d) eliminare le piante indesiderate od eliminare parti di vegetali, frenare od evitare un indesiderato accrescimento di questi ultimi o della pianta stessa.

2. In considerazione delle strette interrelazioni esistenti tra l'impiego dei prodotti fitosanitari e la salute e l'alimentazione umana ed animale, l'ambiente e la rigenerazione delle risorse naturali rinnovabili, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

a) nella fabbricazione di sostanze attive e di prodotti fitosanitari;

b) in tutte le fasi del trasporto e della commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1;

c) in tutte le fasi di impiego dei presidi fitosanitari;

d) nella cura e salvaguardia della salute umana ed animale;

e) nella conservazione e salvaguardia ambientale di ogni genere e tipo.

Art. 2.

(Prodotti esclusi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle seguenti sostanze:

- a) solfato di rame;
- b) zolfo piretrine naturali;
- c) quassine naturali;
- d) *Bacillus thuringensis*;
- e) feromoni: per lotta confusionale, monitoraggio, catture di massa;
- f) bentoniti;
- g) farine di roccia;
- h) farine di alghe;
- i) silicato di sodio;
- l) trappole: cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate con fitofarmaci;
- m) propoli: soluzione idroalcolica.

2. L'elenco delle sostanze di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, su proposta dell'Agenzia italiana fitofarmaci di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Obbligo di autorizzazione)

1. È fatto divieto su tutto il territorio nazionale di fabbricare, formulare, trasportare, detenere, commercializzare nonché cedere a qualsiasi titolo fitofarmaci non registrati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le sostanze attive soggette ad obbligo di autorizzazione ai sensi della presente legge sono aggiornate secondo l'elenco di cui all'allegato 1 alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991.

Art. 4.

(Cessioni di fitofarmaci a Paesi terzi)

1. È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo a Paesi terzi fitofarmaci non più autorizzati in Italia, nonché di prevedere il loro inserimento in progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. Il divieto di cessione e vendita a Paesi terzi si applica, altresì, ad ogni fitofarmaco per il quale sia disposta cautelativamente l'interdizione all'uso od al commercio in Italia.

Art. 5.

(Istituzione dell'Agenzia italiana fitofarmaci)

1. È istituita l'Agenzia italiana fitofarmaci, di seguito denominata «Agenzia».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, stabilisce le disposizioni relative all'organizzazione, alla struttura funzionale, alla dotazione organica del personale ed a quant'altro risulti necessario per il funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei compiti previsti all'articolo 7.

3. L'Agenzia è costituita da ricercatori ed esperti nel campo della medicina del lavoro, della chimica ambientale, della biologia, delle scienze agrarie e della fitoiatria.

4. L'Agenzia può avvalersi, altresì, della consulenza di funzionari degli osservatori delle malattie delle piante e di esperti fitoiatri operanti in strutture pubbliche dedite alla consulenza aziendale in agricoltura.

Art. 6.

(Compiti dell'Agenzia italiana fitofarmaci)

1. L'Agenzia opera nel campo dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati con il compito di:

a) acquisire e vagliare la documentazione di cui all'allegato 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrata con i dati sulla assenza di genotossicità;

b) procedere al controllo analitico e tossicologico del fitofarmaco od assimilato per il quale si richiede la registrazione od il rinnovo, tenendo conto delle eventuali trasformazioni del fitofarmaco in altre sostanze con possibile azione tossica;

c) proporre sperimentazioni in collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, allo scopo di accertare la persistenza dei residui dei principi attivi e dei loro metaboliti nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari;

d) espletare le funzioni affidate agli Stati membri ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 11, 12 e 17 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991;

e) rivedere i criteri vigenti in materia di concessione di registrazione di fitofarmaci in attuazione degli articoli 9 e 10 della citata direttiva 91/414/CEE;

f) scegliere, proporre ed uniformare i metodi di analisi, sia per il controllo dei principi attivi nei fitofarmaci, sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nonché i rispettivi aggiornamenti;

g) esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni richiesta di registrazione di fitofarmaci e sui relativi rinnovi;

h) raccogliere la documentazione scientifica, nazionale ed internazionale, relativa ai rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'uso dei fitofarmaci;

i) produrre contributi tecnico-scientifici per l'elaborazione in sede comunitaria di principi uniformi per la valutazione tossicologica e di impatto ambientale dei presidi fitosanitari;

l) studiare i valori limite accettabili, compreso il principio della sommatoria di più residui di fitofarmaci nei prodotti vegetali, tenendo nel debito conto gli studi e le proposte avanzate in ambito comunitario e all'interno della comunità scientifica internazionale;

m) redigere un rapporto annuale, da rendere pubblico, sulle attività di studio e ricerca, sull'uso dei fitofarmaci e sugli effetti di questi sull'uomo e sull'ambiente;

n) redigere annualmente un prontuario, da rendere pubblico, di tutte le sostanze attive e dei formulati autorizzati alla vendita in Italia.

Art. 7.

(Registrazione dei fitofarmaci)

1. La produzione e la commercializzazione delle sostanze attive e dei loro preparati contenenti una o più sostanze attive avviene previa autorizzazione e registrazione dei prodotti da parte del Ministero della sanità.

2. Le nuove autorizzazioni e registrazioni delle sostanze di cui al comma 1 sono rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni.

3. Per le autorizzazioni e registrazioni già concesse il periodo di cinque anni di cui al comma 2 è ridotto a tre anni e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le modalità di presentazione delle istanze e dei criteri di concessione delle autorizzazioni, già regolate dagli articoli 6, 7, 8, 12 e 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, e dalla legge 29 maggio 1974,

n. 256, e successive modificazioni, devono tener conto di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991.

5. Il rinnovo delle autorizzazioni alla produzione ed alla commercializzazione è concesso dal Ministero della sanità sulla base di valutazioni ed analisi sugli effetti tossicologici sull'uomo e sull'ambiente, osservati nel periodo di efficacia della autorizzazione da parte dell'Agenzia.

6. Il titolare della registrazione deve presentare apposita domanda di rinnovo, corredata dalle informazioni necessarie, al Ministero della sanità, almeno dodici mesi prima della scadenza della medesima.

7. Nel caso in cui l'Agenzia accerti un motivo valido per ritenere che un prodotto che si è tenuto ad autorizzare o già autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, costituisca un rischio per la salute umana, animale e dell'ambiente, dovuto alle diverse condizioni alimentari e climatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere corredata da restrizioni provvisorie che limitino o proibiscano l'uso e la vendita del prodotto.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, il Ministero della sanità, sentito il parere dell'Agenzia, rinnova l'autorizzazione con le medesime modalità di cui al comma 5.

Art. 8.

(Commercializzazione, classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto dei fitofarmaci)

1. Alle classi tossicologiche I e II di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, appartengono, rispettivamente, i presidi fitosanitari molto tossici e tossici ed i presidi fitosanitari considerati nocivi.

2. L'imballaggio dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo è disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

3. Per l'etichettatura degli imballaggi di cui al comma 2 del presente articolo si applicano gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

4. È fatto obbligo alle ditte formulatrici di apporre in etichetta la data di fabbricazione del prodotto.

5. Ai contravventori delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

6. Il trasporto delle sostanze attive e dei presidi fitosanitari deve avvenire con le modalità previste per le merci pericolose e nocive dalle vigenti normative nazionali ed internazionali.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità adotta le misure previste dall'articolo 16 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991.

Art. 9.

(Uso sperimentale dei fitofarmaci)

1. Chiunque intenda impiegare a scopo sperimentale prodotti non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato ai sensi dell'articolo 8, deve chiedere apposita autorizzazione al Ministro della sanità, precisando la località, l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata, le caratteristiche della sperimentazione nonché le sostanze e le tecniche impiegate.

2. L'autorizzazione all'impiego sperimentale è concessa dal Ministro della sanità, su parere dell'Agenzia la quale acquisisce dal richiedente ogni informazione necessaria.

3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con prodotti non registrati non possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali.

Art. 10.

(Idoneità alla vendita dei fitofarmaci)

1. Sono istituite le farmacie agrarie che costituiscono le uniche rivendite autorizzate al commercio dei fitofarmaci.

2. Chiunque voglia accedere alla titolarità di una farmacia agraria deve essere in possesso dei requisiti di cui al presente articolo ed essere autorizzato dalla amministrazione provinciale competente, previa presentazione di una domanda contenente i seguenti dati:

a) nome e cognome e dati anagrafici del richiedente;

b) ubicazione dei locali adibiti al deposito ed alla vendita dei fitofarmaci nonché una pianta degli stessi in scala non inferiore a 1 : 500;

c) titolo di studio;

d) certificato di idoneità.

3. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione alla vendita dei fitofarmaci deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in scienze agrarie o forestali;

b) diploma di perito agrario o di agrotecnico e certificato di idoneità rilasciato dall'amministrazione provinciale a seguito di specifico corso.

4. Il certificato di idoneità alla vendita di cui al comma 3, lettera b), ha validità di cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità con le quali è rilasciato.

5. Tutte le imprese commerciali già titolari di autorizzazione alla vendita di fitofarmaci anche se non in possesso del requisito previsto al comma 2, lettera c), possono comunque esercitare tale attività fino alla naturale cessazione o rinuncia.

Art. 11.

(Registro di carico e scarico dei fitofarmaci)

1. Il titolare della farmacia agraria deve obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e scarico dei fitofarmaci, validato in ogni sua pagina dal servizio di igiene pubblica e del territorio della competente unità sanitaria locale.

2. Sul registro di cui al comma 1 il titolare della farmacia agraria deve registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto, che deve essere esibita dall'acquirente insieme ad un documento di riconoscimento.

Art. 12.

(Abilitazione all'acquisto ed all'uso dei fitofarmaci)

1. I soggetti interessati all'acquisto ed all'uso dei fitofarmaci di I e II classe tossicologica di cui all'articolo 9, comma 1, devono essere provvisti dell'apposita autorizzazione rilasciata dai servizi regionali per l'agricoltura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità di cinque anni ed è concessa ai richiedenti a seguito di un corso di formazione e aggiornamento ed al superamento di un esame-colloquio.

3. Ai fini di limitare la dispersione ambientale delle miscele di fitofarmaci è fatto obbligo a tutti gli utilizzatori di attrezzature per la distribuzione di fitofarmaci, siano essi antiparassitari od erbicidi, di provvedere alla revisione, con periodicità non superiore a cinque anni, delle medesime.

4. La revisione di cui al comma 3 deve essere effettuata presso i costruttori o loro officine autorizzate, che devono rilasciare una dichiarazione di idoneità conforme a quella rilasciata al momento dell'acquisto.

Art. 13.

(Programmi di formazione professionale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale agraria, d'intesa con gli ordini professionali, le organizzazioni professionali di categoria e le associazioni dei produttori, relativamente alle seguenti materie:

- a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla difesa biologica ed integrata;
- b) effetti collaterali indesiderati dei fitofarmaci sull'uomo, sulla fauna e sull'ambiente;
- c) normativa nazionale vigente in materia di produzione, commercializzazione ed uso dei fitofarmaci.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono e predispongono programmi di formazione permanente regionali e provinciali.

Art. 14.

(Restrizioni all'uso dei fitofarmaci)

1. Al fine di salvaguardare le api e gli insetti impollinatori è vietato l'uso di insetticidi, acaricidi ed erbicidi durante il periodo della fioritura delle piante coltivate.

2. L'Agenzia valuta la pericolosità per gli insetti impollinatori di ogni fitofarmaco, per il quale è obbligatoria la dicitura: «prodotto pericoloso per le api e per gli insetti impollinatori».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine di regolamentare il periodo dei trattamenti con fitofarmaci durante il periodo della fioritura delle piante coltivate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare apposite norme o ad adeguare quelle esistenti al fine di delimitare aree di particolare pregio od a rischio ambientale in vicinanza delle quali viene limitato o vietato l'uso dei fitofarmaci.

Art. 15.

(Smaltimento dei contenitori utilizzati o parzialmente utilizzati)

1. Ai fini della presente legge per contenitore si intende qualunque materiale a diretto contatto con il fitofarmaco.

2. I rivenditori di fitofarmaci sono tenuti ad accettare la restituzione dei contenitori utilizzati o parzialmente utilizzati.

3. Per la finalità di cui al comma 2 i rivenditori trattengono all'atto della vendita una cauzione pari al 10 per cento del prezzo di listino, che è rimborsata all'atto della restituzione dei contenitori usati.

4. I contenitori recuperati dai rivenditori sono ritirati periodicamente dalle ditte produttrici, che provvedono al loro smaltimento.

5. Le spese per lo smaltimento dei contenitori sono a carico dei titolari della specifica autorizzazione alla produzione di cui all'articolo 8.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede a regolamentare lo smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati, nonché ad emanare apposite disposizioni per incrementare l'utilizzo di confezioni idrosolubili o biodegradabili.